

REGOLAMENTO (CE) N. 1245/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1997****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che le misure istituite dal regolamento (CEE) n. 1601/92 e destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento in taluni prodotti cerealicoli, alle difficoltà di approvvigionamento connesse alla situazione geografica delle isole Canarie, consistono in esoneri dai dazi doganali all'importazione e nella concessione di un aiuto per la spedizione di prodotti cerealicoli provenienti dalla Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, tali misure sono destinate a soddisfare, nell'arcipelago, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato; che tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole; che la stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

considerando che per agevolare la gestione di tale bilancio, è opportuno permettere la possibilità di modificare, in una certa misura, la ripartizione delle quantità ivi previste;

considerando che è opportuno adottare un bilancio previsionale in prodotti cerealicoli per l'intero periodo annuo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, secondo i casi, dell'esonero dai dazi all'importazione, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE CANARIE IN PRODOTTI CEREALICOLI E GLUCOSIO PER LA CAMPAGNA 1997/1998

(in t)

Codice NC	Prodotto	Quantità
1001 90 ⁽¹⁾	Frumento tenero	155 000
1001 10 ⁽¹⁾	Frumento duro	0
1003 ⁽¹⁾	Orzo	30 000
1004 ⁽¹⁾	Avena	3 000
1005 ⁽¹⁾	Granturco	180 000
1103 11 50	Semole di frumento duro	4 900
1103 13	Semole di granturco	3 000
1103 19	Semole di altri cereali	0
da 1103 21 a 1103 29	Pellets	0
1107	Malto	15 000
ex 1702 ⁽²⁾	Glucosio	1 800

⁽¹⁾ Le quantità fissate possono essere superate limitatamente al 25 %, purché sia rispettata la quantità complessiva fissata per l'insieme dei prodotti.

⁽²⁾ Diverso dai prodotti di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.